



CONFINDUSTRIA  
MACERATA

# Statuto

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA  
GENERALE STRAORDINARIA  
DEL 10 SETTEMBRE 2012

Il documento che regola  
i comportamenti associativi  
e detta le norme per il  
funzionamento del  
Sistema Confindustria

Titolo I  
DENOMINAZIONE SEDE SCOPI E DURATA

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE DENOMINAZIONE - DURATA

È costituita con sede legale in Macerata l'ASSOCIAZIONE degli INDUSTRIALI della  
PROVINCIA di MACERATA denominata in forma abbreviata CONFINDUSTRIA - MACERATA

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

ART. 2

DELEGAZIONE E UFFICI STACCATI

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire nella provincia Delegazioni, Uffici o Recapiti, stabilendone sia l'organizzazione che i compiti.

ART. 3

SCOPI

L'Associazione, in armonia con gli interessi generali del Paese, ispirandosi al principio della libera iniziativa economica, nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ruoli e prestazioni tra le componenti del sistema associativo confederale, persegue i seguenti scopi:

a) di promuovere nella società, e particolarmente presso gli imprenditori industriali, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera e democratica società in sviluppo;

b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali e con ogni altra componente della Società;

c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali della Regione e della Provincia, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli associati;

d) di svolgere le seguenti funzioni:

1. tutelare le imprese industriali associate sul piano economico, finanziario e sindacale, anche stipulando accordi e convenzioni di carattere generale o per gruppi di imprese e prestare la relativa assistenza alle imprese associate per la conciliazione delle vertenze di lavoro;

2. assumere ogni iniziativa diretta a sostenere lo sviluppo economico e ad agevolare l'attività delle imprese;

3. assumere, soprattutto nell'ambito provinciale e regionale, ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e d'intensificare la collaborazione costruttiva tra le sezioni costituite in seno all'Associazione;
4. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di generale interesse;
5. mantenere costanti relazioni con le Organizzazioni dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, indipendentemente dalle stipulazioni contrattuali e dalle controversie di lavoro, al fine di creare più efficace spirito di collaborazione tra i datori di lavoro e i prestatori d'opera;
6. provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali dell'imprenditorialità e delle industrie;
7. provvedere alla nomina e alla designazione di rappresentanti di categorie industriali in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia richiesta, promuoverne la nomina ove tale rappresentanza sia necessaria o utile;

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione potrà promuovere o partecipare alla costituzione di Consorzi, Società o altre iniziative aventi il fine di affrontare problemi che possono interessare una pluralità di Imprese, così come potrà dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni o istituzioni specializzate. Le eventuali partecipazioni non avranno comunque carattere commerciale ma saranno finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi.

#### ART. 4: INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO

L'Associazione aderisce alla Confindustria secondo quanto definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione aderisce alla Confindustria, abbinandolo alla propria denominazione ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana.

In conformità ai principi ed alle disposizioni emanate dalla Confederazione, l'Associazione di Confindustria Macerata può aderire ad associazioni Nazionali di Categoria, su delibera del Consiglio Direttivo di Confindustria Macerata.

#### Titolo II

#### DELLE AZIENDE ASSOCIATE DIRITTI E DOVERI

#### ART. 5

#### AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci:

1. le imprese, con sede legale nella provincia che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza,

nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.

2. le imprese, sempre con sede legale nella provincia che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;

3. i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui ai precedenti punti.

È facoltà dell'Associazione accettare adesioni collettive di gruppi di imprese, già costituite in forma associativa, qualora vi sia compatibilità e complementarità di funzioni. È infine facoltà dell'Associazione accettare adesioni, in qualità di soci aggregati, di altre realtà imprenditoriali con modalità specifiche stabilite dalla Giunta. L'accettazione dell'adesione di altri soggetti imprenditoriali deve essere comunque subordinata ai seguenti criteri:

a) il soggetto non deve aver titolo alla adesione come Socio effettivo;

b) deve presentare elementi di complementarità, strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata dall'Associazione;

c) la componente delle imprese industriali deve comunque rappresentare una larga maggioranza dell'universo associativo ed il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

La domanda di ammissione a Socio, sottoscritta in modo completo su apposito modello, dal Legale Rappresentante dell'azienda, deve essere inviata al Presidente dell'Associazione, e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto nonché quelli relativi al "Codice Etico" di cui al comma successivo.

Le imprese ed i loro legali rappresentanti debbono garantire piena rispondenza ai profili legali e morali ricompresi nel "Codice Etico" di cui all'art. 1 comma,3

Nella domanda di ammissione devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti, il contratto collettivo prevalentemente applicato e la sezione alla quale l'impresa viene coerentemente assegnata.

Sulla domanda di ammissione e sull'assegnazione alle sezioni delibera il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente della sezione competente. Qualora il Presidente della Sezione non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere s'intenderà favorevole.

In caso di rigetto del ricorso per negata ammissione da parte della Giunta, è possibile ricorrere ai Provvisori non oltre i 15 giorni successivi alla comunicazione della delibera di rigetto stessa ed il ricorso non ha effetto sospensivo.

I Soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema.

4. Le imprese artigiane nonché quelle cooperative, quest'ultime previo parere favorevole di Confindustria Nazionale.

#### ART. 6

##### DURATA DELL'ADESIONE

L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza del biennio.

Il primo biennio decorre dal primo gennaio dell'anno riportato sulla data del modello di adesione indipendentemente dalla data di inizio dell'obbligo del pagamento del contributo associativo.

#### ART. 7

##### DIRITTI E DOVERI

L'adesione dà diritto alle aziende Socie in regola con il versamento dei contributi associativi a:

- a) Partecipare all'attività associativa e di avvalersi di tutte le prestazioni dell'Associazione sia in termini di rappresentanza che di servizi, nonché di quelle che derivano dalla sua appartenenza al sistema confederale;
- b) Esercitare l'elettorato attivo e passivo nell'ambito del Sistema Confederale;
- c) Vedere attestata, qualora in regola con tutti i requisiti prescritti, la loro appartenenza al Sistema Confederale.

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretto ed indiretta di carattere politico e/o sindacale da parte di Confindustria Macerata. Per i soci aggregati è escluso ogni diritto di elettorato passivo e l'elettorato attivo è limitato all'Assemblea spettando un unico voto.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

Le imprese che aderiscono alla Associazione in qualità di Soci effettivi hanno l'obbligo di:

- a) Osservare il presente Statuto, fornire le notizie e le informazioni che siano ad essi richieste nell'ambito ed ai fini degli scopi sociali e ad uniformarsi alle deliberazioni ed agli impegni assunti dai competenti Organi dell'Associazione;
- b) Applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema;
- c) Non far contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad Organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- d) Comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di cui all'art. 5 ultimo comma, inoltre fornire notizie, informazioni e dati nell'interesse della categoria;

e) Rispettare gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni conseguenti delle componenti del Sistema Confederale, nonché rispettare il "Codice Etico" confederale;

f) Versare i contributi associativi, di cui al successivo art. 9, secondo le modalità e nei termini fissati dall'Associazione e dalle altre componenti del sistema;

Il Socio che non rispetta gli obblighi di cui al presente articolo, può essere deferito dal Consiglio Direttivo alla Giunta per eventuali sanzioni, fino all'espulsione di cui al successivo art. 10.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere;

a) il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento

b) l'adesione alla propria organizzazione, per tutte le imprese del gruppo facenti capo ad un unico organismo di controllo, purché svolgano attività o abbiano sede nella provincia di riferimento.

## ART. 8

### SEZIONI DI CATEGORIA D'INDUSTRIA

Le imprese associate in relazione alla natura dell'attività da esse svolta saranno raggruppate, in seno all'Associazione, in Sezioni di categoria d'industria; un'impresa che eserciti più rami di attività industriale sarà iscritta alla Sezione corrispondente secondo un concetto di prevalenza del contratto collettivo di lavoro da essa applicato.

È istituita una Sezione "Industria Varie" alla quale saranno assegnate le imprese per le quali non sarà possibile istituire un'apposita Sezione.

Le Sezioni possono essere suddivise in gruppi. L'istituzione o la soppressione delle Sezioni è deliberata dalla Giunta mentre le singole Sezioni deliberano l'eventuale loro suddivisione in gruppi.

Inizialmente le imprese aderenti all'Associazione sono raggruppate secondo le Sezioni già istituite prima dell'entrata in vigore del presente Statuto. Il sorgere di nuove attività industriali nella Provincia e il particolare sviluppo di alcune attività industriali già inquadrate in una Sezione, potranno giustificare la costituzione di nuove Sezioni, sempre però che tale costituzione sia richiesta da una o più imprese che controllino complessivamente almeno 200 dipendenti e che la Sezione possa raggruppare almeno otto aziende.

Fermo restando il limite minimo di otto aziende, la Giunta potrà comunque deliberare la costituzione di nuove Sezioni, laddove si ravvisino particolari esigenze, ancorché le imprese della nuova Sezione controllino meno di 200 dipendenti..

## ART. 9

### CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

L'impresa aderente è tenuta a corrispondere all'Associazione una quota di ammissione "una tantum", nonché contributi annui, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo. Relativamente a contributi differenziati per classe e categoria di industria, la posizione contributiva dell'associata aderente è stabilita dalla Giunta e successivamente deliberata dall'Assemblea Generale.

L'obbligo del contributo decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, Ove per qualsiasi motivo la Giunta non stabilisse tempestivamente il contributo, resta ferma, fino alla nuova determinazione, salvo conguaglio, la misura del contributo dell'anno precedente.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

L'esercizio del diritto sociale spetta soltanto alle imprese iscritte in regola con il versamento dei contributi.

## ART. 10

### CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'impresa perde la qualità di associata:

- a) Per dimissioni, secondo l'art. 6, allo spirare del termine ivi previsto al primo comma;
- b) Per recesso, secondo l'art. 18, V comma, allo spirare del termine ivi previsto;
- c) Per documentata cessazione dell'attività dell'impresa;
- d) Per dichiarazione di fallimento passato ingiudicato

Il Consiglio Direttivo prenderà in esame le seguenti fattispecie:

1. Grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto con particolare riferimento alla mancata osservanza dell'obbligo del completo inquadramento e al caso di adesioni contemporanee incompatibili;
2. Grave e ripetuta morosità nel pagamento delle quote associative dovute;
3. Inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti, delle norme e deliberazioni degli Organi dell'Associazione stessa, nonché per comportamenti gravemente in contrasto con quelli che il "Codice Etico" impegna ad adottare sia come imprenditore che come associato.

In tali casi il Consiglio Direttivo proporrà alla Giunta le seguenti ipotesi di sanzioni:

- a) Sospensione del diritto dell'impresa a partecipare alla Assemblea dell'Associazione e/o delle Sezioni di appartenenza;
- b) Decadenza dei rappresentanti aziendali dalle cariche sociali;
- c) Sospensione dall'elettorato attivo e passivo;
- d) Esclusione dall'Associazione.
- e) decadenza dei rappresentanti aziendali che ricoprono incarichi di rappresentanza esterna

Associativa, a seguito di espressa designazione da parte dell'Associazione.

E' prevista inoltre, in casi di non particolare gravità, il richiamo nei confronti del socio, proposta dal Presidente comunicata per iscritto e motivata, previo parere favorevole del Comitato di Presidenza.

Con la risoluzione del rapporto associativo, nonché all'atto della formalizzazione delle dimissioni, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

Le sanzioni – eccettuato il richiamo – sono irrogate in funzione della gravità degli inadempimenti contestati dalla Giunta

Avverso le deliberazioni assunte il Socio può ricorrere ai Provvisori secondo le modalità previste dall'art. 33.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

### Titolo III

#### DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

#### ART. 11

##### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale delle Associate;
- 2) La Giunta;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Presidente;
- 5) I Vice Presidenti;
- 6) Il Comitato di Presidenza;
- 7) Revisori contabili;
- 8) Proviviri.

#### ART. 12

##### ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dalle Imprese associate in regola con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Tale Assemblea viene convocata, in via ordinaria, dal Presidente, una volta all'anno e, in via straordinaria, viene indetta dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno la Giunta o ne faccia richiesta motivata 1/5 degli Associati o il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'Assemblea Ordinaria, che dovrà essere indetta di norma entro il primo semestre di ogni anno, ha il compito di:

- a) eleggere ogni triennio il Presidente dell'Associazione votando sul nominativo proposto dalla Giunta
- b) eleggere fino a quattro Vicepresidenti votando sui nominativi proposti dalla Giunta.
- c) Discutere e deliberare sull'andamento dell'Associazione, sentita la relazione del Presidente, determinare le direttive di ordine generale da seguire per il funzionamento della stessa e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti l'industria;
- d) Discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso;
- e) Deliberare su ogni questione posta all'Ordine del Giorno.
- f) eleggere ogni triennio in anno diverso da quello di elezione del Presidente i membri della Giunta, nonché i Revisori contabili ed i Proviviri.
- g) approvare la delibera contributiva annuale



L'Assemblea Straordinaria ha tra le proprie competenze quelle di:

- a) Apportare modifiche al presente Statuto;
- b).Deliberare lo scioglimento dell'Associazione degli Industriali;

Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutte le associate.

#### ART. 13

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente , o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età, con utilizzo di fax, posta elettronica o altri mezzi equivalenti da inviarsi ai singoli associati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

Gli avvisi debbono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione, in prima o eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

#### ART. 14

##### PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente nomina due scrutatori tra i rappresentanti delle imprese associate ed un Segretario che di norma è il Direttore dell'Associazione. Spetta al Presidente di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea.

#### ART. 15

##### COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti, fatta eccezione per le delibere relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione, come disposto agli artt. 18 e 37.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di suo impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente presente più anziano di età.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per le nomine relative a persone.

Le proposte di deliberazione – in caso di parità – si intendono respinte nelle votazioni a scrutinio segreto, mentre a quelle a scrutinio palese il voto del Presidente vale doppio.

. Nel computo dei voti non si tiene conto delle astensioni e delle schede bianche.

Le modalità delle votazioni verranno stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni della Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

## ART. 16

### RAPPRESENTANZE IN ASSEMBLEA

Nelle Assemblee ciascuna Impresa Socia deve essere rappresentata dal Titolare o dal Legale Rappresentante come risulta dal Registro delle imprese ovvero da persona munita di specifica delega fornita dai rappresentanti di cui sopra, purché scelto tra i soggetti con una responsabilità aziendale di grado rilevante.

La delega può anche essere rilasciata a favore di altra impresa associata, ma in tal caso non è ammessa più di una delega per impresa. E' ammessa una pluralità di deleghe tra le imprese facenti capo ad uno stesso gruppo societario

E' possibile ammettere il collegamento in videoconferenza per partecipare all'Assemblea, escluso ovviamente l'esercizio del voto a scrutinio segreto

Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Provisori i Sindaci Revisori e il Direttore.

## ART. 17

### ATTRIBUZIONE DI VOTI

Ogni azienda associata ha diritto ad un numero di voti in ragione dei contributi, per l'anno solare precedente, da essa versati all'Associazione, secondo la tabella qui di seguito riportata:

fino a Euro 1000,00 8 voti;

da Euro 1001,00 a Euro 2500,00:

(oltre gli 8 voti che competono per la parte di contributo sino a Euro 1000,00);

1 voto ogni Euro 200,00 o frazione superiore a Euro 100,00;

da Euro 2501,00 a Euro 5000,00:

(oltre i 15 voti che competono per la parte di contributo sino a Euro 2500,00);

1 voto ogni Euro 300,00 o frazione superiore a Euro 150,00

oltre Euro 5000,00:

(in aggiunta ai 25 voti che competono per la parte di contributo sino a Euro 5000,00);

1 voto ogni Euro 400,00 o frazione superiore a Euro 200,00.

## ART. 18

### MODIFICHE STATUTARIE

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

## ART. 19

### ASSEMBLEE DELLE SEZIONI

Ciascuna Sezione elegge un proprio Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente ed un Comitato Direttivo fissandone il numero dei componenti.

Le Assemblee di Sezione - che sono costituite dalle imprese così come precisato nell'art. 8 - debbono essere convocate dai rispettivi Presidenti ogni volta che venga ritenuto opportuno nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta dal Presidente dell'Associazione o da almeno 1/5 delle Imprese iscritte alla Sezione stessa.

Per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee di Sezione si seguiranno le stesse norme dettate per le Assemblee Generali, salvo quanto precisato nel presente articolo. Le Assemblee di Sezione saranno presiedute dal Presidente della Sezione, in caso del suo impedimento dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'iscritto alla Sezione più anziano di età.

L'Assemblea di Sezione:

- a) Esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività delle categorie e gli interessi delle aziende che ad essa appartengono;
- b) Esamina e delibera secondo il presente Statuto, su tutte le questioni che ad essa vengono demandate dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le Assemblee di Sezione, allorché siano chiamate a trattare nelle loro riunioni argomenti di notevole importanza o che involgano questioni interferenti negli interessi di altre categorie industriali, ne daranno tempestiva notizia al Presidente dell'Associazione affinché lui stesso o un suo delegato vi possano intervenire.

## ART. 20

### GIUNTA

La Giunta è costituita dai seguenti membri di diritto

- il Presidente
- i Vicepresidenti eletti dall'Assemblea
- il Presidente Piccola Industria
- il Presidente GGI
- i Componenti del Consiglio Direttivo inclusi i due scelti dal Presidente
- i Presidenti delle Sezioni
- i Past President sempre che abbiano ancora i requisiti previsti per rivestire la qualità di socio

- dieci componenti eletti dall'Assemblea su una lista di candidati in numero superiore agli eligendi di almeno quattro candidati e con voto limitato ai 2/3 dei componenti Nella composizione della Giunta bisogna dovrà tenersi in considerazione un peso diverso delle Sezioni in base all'apporto contributivo a Confindustria Macerata delle rispettive imprese iscritte complessivamente considerate.

La Giunta si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/5 dei suoi componenti lo richieda.

La Giunta è convocata dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica o con altri mezzi idonei e tempestivi, almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale specificazione degli argomenti da trattare.

Alle riunioni della Giunta vengono invitati i Sindaci Revisori ed i Probiviri. Alle riunioni della Giunta prende parte il Direttore dell'Associazione con funzioni di Segretario.

La partecipazione alle riunioni di Giunta non è delegabile.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, Qualora venisse a mancare anche uno solo dei membri eletti la Giunta provvederà a surrogarlo facendo subentrare il primo dei non eletti e così via sino ad un massimo di quattro sostituzioni; qualora invece si tratti di un Presidente di Sezione verrà riconvocata l'Assemblea di Sezione per la nomina.

Nel caso che la vacanza fosse dovuta a dimissioni, il membro dimissionario avrà diritto a partecipare alla Giunta che effettuerà tale surroga con esercizio di voto per tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni e le nomine saranno prese a maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, a parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Le nomine e le deliberazioni relative a persone sono adottate a scrutinio segreto.

Nelle votazioni relative all'elezioni dei dieci componenti della Giunta ciascun votante non può esprimere più di tre preferenze pena la non validità del voto.

I componenti di Giunta eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un triennio consecutivo.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell'Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.

Il Presidente può far partecipare alla riunione della Giunta, senza diritto di voto, associati di particolare competenza od esperti anche estranei all'organizzazione relativamente a specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

È compito della Giunta:

- a) Proporre all'Assemblea il candidato alla Presidenza, decidendo a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti, sulla base delle indicazioni ottenute dalla Commissione di designazione di cui all'art. 26; qualora, dopo tre votazioni, nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, la procedura va ripetuta dall'inizio;
- b) Proporre all'Assemblea, - su proposta del candidato alla Presidenza – fino a quattro Vice- Presidenti individuati tra i propri membri;
- c) Eleggere quattro componenti del Consiglio Direttivo, nello stesso anno di elezione del Presidente, tra i propri membri; ciascun votante potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno sei candidati predisposta dalla Giunta stessa; risulteranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) Approvare, a maggioranza dei presenti, due componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 22 individuati su indicazione del Presidente tra i rappresentanti delle imprese associate ;
- e) Promuovere, deliberare e attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari secondo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea sentite le relazioni del Presidente e dei Vice Presidenti, sulle attività di loro competenza, tenendo anche conto delle proposte pervenute dalle Sezioni;
- f) Deliberare eventuali modifiche circa il numero e la composizione delle Sezioni;
- g) Chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- h) Deliberare l'istituzione di delegazioni, uffici o recapiti della Associazione in altre località della provincia;
- i) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le variazioni al patrimonio immobiliare dell'Associazione;
- j) Esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) Demandare al Consiglio Direttivo, quando ne riconosca l'opportunità, la deliberazione su questioni particolari;
- l) Deliberare sui ricorsi presentati dalle imprese avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle domande di iscrizione alla Associazione;
- m) Deliberare sui provvedimenti di espulsione (art. 10 comma 2°);
- n) Deliberare sulla quota di ammissione e sui contributi annuali degli associati;

## ART. 22

### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

- Il Presidente dell'Associazione;
- I Vice presidenti eletti dall'Assemblea;
- I quattro membri eletti dalla Giunta nel suo interno;
- Due rappresentanti di Imprese associate proposti dal Presidente e nominati dalla Giunta; tra imprenditori associati di particolare rilevanza organizzativa-Rappresentativa Il Presidente del

Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria che assume di diritto la carica di Vice-Presidente dell'Associazione;

- Il Presidente del Comitato Piccola Industria che assume di diritto la carica di Vice-Presidente dell'Associazione;
- L'ex Presidente dell'Associazione che per ultimo ha rivestito l'incarico per almeno la metà di un mandato, purché ancora socio.

I componenti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte.

I componenti elettivi durano in carica un triennio e possono essere rieletti per un ulteriore triennio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni mese su invito del Presidente, ma deve essere convocato, sempre dal Presidente, ogni volta che se ne prospetti la necessità, anche su richiesta motivata di almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a 24 ore. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la specificazione degli argomenti da trattare.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando partecipano alla riunione almeno un terzo dei suoi componenti e vengano deliberate dalla maggioranza dei presenti. Nel computo dei voti si tiene conto delle astensioni e delle schede bianche. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le nomine e le deliberazioni relative a persone sono adottate a scrutinio segreto. Per le deliberazioni di particolare importanza, il Presidente, qualora il numero dei presenti non sia ritenuto, a suo giudizio, sufficiente a garantire valide e responsabili decisioni, per quanto concerne la riduzione dei termini in caso di urgenza questa non può comunque essere inferiore a tre giorni.

Il Presidente può far partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, associati di particolare competenza od esperti (estranei all'organizzazione) relativamente a specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.

## ART. 23

### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i piani per l'azione a medio termine in assonanza con le deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;
- b) Deliberare su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente purché di sua competenza;
- c) Deliberare, sentito il parere dei Presidenti delle Sezioni competenti, sulle domande di ammissione a Soci e sull'assegnazione dei nuovi Soci alle rispettive Sezioni;
- d) Nominare e revocare il Direttore dell'Associazione deliberando a maggioranza dei componenti, determinandone lo stato giuridico e il trattamento economico;

- e) Deliberare, sentite le proposte del Direttore, sulle assunzioni, le nomine ed i licenziamenti del personale dell'Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico;
- f) Deliberare su eventuali incarichi di consulenza;
- g) Deliberare in ordine alla promozione e/o partecipazione dell'Associazione a Consorzi, Società, Fondazioni ed Istituzioni nominando i propri rappresentanti in seno a tali organismi;
- h) Nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organi in genere;
- i) Sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, impartendo le opportune direttive;
- j) Esaminare e proporre alla Giunta le variazioni del patrimonio immobiliare dell'Associazione;
- k) Predisporre tempestivamente il rendiconto ed il bilancio preventivo annuali, da sottoporre all'esame della Giunta.

#### ART. 24

##### COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, e dai Vice Presidenti. Viene consultato dal Presidente su questioni di particolare riservatezza e su altri problemi importanti ed urgenti. In caso di impedimento del Presidente è deferita al Comitato di Presidenza la legale rappresentanza dell'Associazione.

#### ART. 25

##### PRESIDENTE

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi, ha le seguenti attribuzioni:

- a) Presiede l'Assemblea Generale, la Giunta, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza provvedendo alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto;
- b) Rappresenta in giudizio l'Associazione con firma singola ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Egli dispone quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, della Giunta, e del Consiglio Direttivo; cura l'osservanza del presente Statuto, provvede alla amministrazione dell'Associazione, vigila sull'andamento delle Sezioni, degli Uffici e dei servizi dell'Associazione e, quando occorra, ne riferisce alla Giunta e al Consiglio Direttivo.

Può delegare a taluno dei Vice Presidenti o dei componenti la Giunta o il Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. Il Presidente dura in carica un triennio e non può essere eletto per il triennio successivo

L'elezione del Presidente avviene in Assemblea Generale a scrutinio segreto su proposta della Giunta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue attribuzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano in carica; a parità di anzianità di carica, dal più anziano per età anagrafica.

Nel caso di assenza o impedimento definitivo, o nel caso di dimissioni, subentra il Vice-Presidente più anziano in carica; a parità di anzianità di carica, il più anziano di età anagrafica.

Qualora il Presidente venga sostituito dopo aver espletato più della metà del suo mandato, il successore rimarrà in carica, senza bisogno di un'ulteriore elezione, fino al compimento triennio successivo.

#### ART. 26

##### COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Per la elezione del Presidente, ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di Designazione, composta da 3 componenti scelti dalla Giunta tra i Past President purchè ancora soci e con voto limitato a solo due preferenze. .

La Commissione di Designazione deve procedere alla più ampia consultazione della base associativa secondo criteri e modalità autonomamente scelte: essa consulta comunque il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo in carica.

Essa deve svolgere il proprio operato tra un minimo di trenta e un massimo di sessanta giorni dalla data della delibera di nomina.

La Commissione di Designazione sottopone alla Giunta le candidature emerse e devono comunque essere sottoposte alla stessa Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, a scrutinio segreto, individua il nome del candidato all'elezione di Presidente da proporre all'Assemblea Generale dei Soci.

#### ART. 27

##### VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero di Vice Presidenti fino ad un massimo di 4.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice - Presidenti.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Essi coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue attività e in specie possono sovrintendere alla attività di una o più Commissioni a carattere consultivo.

Tali Commissioni sono composte da membri nominati dalla Giunta e sono presiedute da un Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.



I Vicepresidenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio in carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

La nomina effettuata dalla Giunta deve essere confermata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile successiva

#### ART. 28

##### GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria.

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire l'inserimento dei giovani imprenditori al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Il Gruppo eleggerà tra i propri membri un Presidente che assume la carica di Vice Presidente dell'Associazione e che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta.

Il Gruppo provvederà a redigere un proprio regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo, così come, d'intesa con detto Consiglio Direttivo o con il Presidente dell'Associazione, dovranno essere svolte le attività del Gruppo.

#### ART. 29

##### COMITATO PROVINCIALE PICCOLA INDUSTRIA

I rappresentanti delle imprese con meno di cento dipendenti eleggono in apposita Assemblea, un Comitato di tre membri, ad esso è affidata la cura dei particolari interessi delle Piccole Imprese e la salvaguardia della loro funzione economica e sociale.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- Elegge ogni triennio, un Presidente che assume la carica di Vice-Presidente dell'Associazione e che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta;
- Esamina i problemi afferenti la Piccola Industria e delibera sulle eventuali proposte da sottoporre agli Organi direttivi della Associazione;
- Designa propri rappresentanti ogni qualvolta ve ne sia la necessità a norma di Statuto o su richiesta degli Organi Direttivi.

Al Presidente, ad altro membro del Comitato o ad un imprenditore individuato dal Comitato stesso nell'ambito delle Piccole Industrie, spetta il compito di rappresentare l'Associazione negli appositi Organi per la Piccola Industria previsti dalla Federazione Regionale e dalla Confindustria.

#### ART. 30

## DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente deliberando a maggioranza dei componenti, lo stesso Organo ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico e normativo.

Egli interviene con funzioni consultive alla Assemblea Generale e alle riunioni del Comitato di Presidenza, della Giunta e del Consiglio Direttivo, nonché a quelle delle Sezioni, delle Commissioni e del Gruppo Giovani, alle quali egli potrà anche delegare un funzionario dell'Associazione.

Il Direttore coadiuva il Presidente e ne attua le disposizioni, ed in conformità alle direttive ricevute spetta a lui dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Sovrintende al regolare buon andamento di tutti gli uffici ed ai servizi dell'Associazione, è il capo del personale, che assume in servizio e licenzia previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Provvede ai collegamenti ed ai raccordi, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, tra tutte le componenti del Sistema Confindustriale.

In caso di sua assenza temporanea o di vacanza dell'incarico, le funzioni di Direttore potranno essere temporaneamente affidate ad altro dipendente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

## ART. 31

### PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Tutto il personale della Associazione dipende gerarchicamente dal Direttore.

Non può esercitare professioni, avere altri impegni od assumere incarichi e cariche a meno di particolare ed esplicita autorizzazione scritta.

## ART. 32

### COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea Generale elegge ogni triennio a scrutinio segreto e con voto limitato ai 2/5 dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista di almeno sette candidati, il Collegio dei Revisori contabili composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limiti di mandato. La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da soggetti diversi dai rappresentanti dei soci di Confindustria Macerata.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore Effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile

I membri effettivi eletti scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul Conto Consuntivo. Il Collegio, se

richiesto, rilascia il proprio parere sull'impiego dei fondi a disposizione, sull'acquisto o alienazione d'immobili, sulla gestione del patrimonio. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno e comunque in tempo utile per adempiere agli obblighi demandatigli dal presente Statuto.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

## ART. 33

### I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto 7 Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 815 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.10, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 4 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

#### Titolo IV

#### DEL PATRIMONIO SOCIALE DEL FONDO COMUNE E DELL'AMMINISTRAZIONE

##### ART. 34

##### PATRIMONIO SOCIALE FONDO COMUNE

Il patrimonio sociale è formato:

- a) Dai beni mobili ed immobili;
- b) Dai lasciti, erogazioni o donazioni a favore dell'Associazione, fatti a qualsiasi titolo;
- c) Dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;
- d) Dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.

Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.

Con il fondo comune, che è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 9, si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze per lo svolgimento della sua

attività. Il Patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile fra i Soci, conseguentemente, essi non possono richiedere la divisione né pretendere la quota proporzionale.

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, un Tesoriere che sottoscriva gli atti di spesa.

Per quanto riguarda l'eventuale utilizzo del fondo accantonato, la competenza spetta alla valutazione degli organi collegiali e, comunque, deliberato dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)

## ART. 35

### BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare dovranno essere compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Il conto consuntivo deve essere presentato al Collegio dei Revisori Contabili almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere revisionato e trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.

## Titolo V

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## ART. 36

### CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali durano un triennio sono gratuite e sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 32 e 33 del presente statuto Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale

rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per l'incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere della Giunta confederale

Decadono dalle cariche sociali coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni relative alla carica ricoperta per tre volte consecutive o nella metà delle riunioni indette nell'anno solare. Per ricoprire le cariche sociali di componente del Consiglio Direttivo è obbligatorio il requisito del completo inquadramento.

Quando il titolare di una carica sociale perde la qualità di socio in base all'art.10 o decade in base al precedente comma ovvero si dimette dalla carica stessa, il Presidente dell'Associazione si accerta che vengano messe in atto le relative procedure, in modo che la sostituzione avvenga entro 60 giorni.

#### ART. 37

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutte le aziende associate con la maggioranza numerica delle aziende stesse..

L'assemblea Straordinaria

1. Nomina un liquidatore o più liquidatori;
2. Determina i poteri del/dei liquidatore/i;
3. Stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe; ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### ART. 38

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato si fa rinvio allo Statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale

##### NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Articolo Unico

1. Ogni Socio è tenuto a corrispondere un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dalle componenti del sistema, alle quali partecipa ai sensi dell'art. 7 lett.b del presente Statuto.

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi, provvede una tesoreria istituita presso l'Associazione ovvero in forma consortile con altre Associazioni confederate.

La durata triennale delle cariche associative entrerà in vigore dal rinnovo dei singoli organi.

Al fine dello sfalsamento degli anni di elezione tra i diversi organi, come previsto nel presente statuto, si prevede che:

1. Il Presidente ed i Vice-Presidenti, che saranno eletti nella prossima Assemblea del 2012, scadranno con l'Assemblea Ordinaria del 2016
2. I dieci componenti elettivi della Giunta che saranno eletti nell'Assemblea Ordinaria del 2013, dureranno in carica sino all'Assemblea Ordinaria del 2017;
3. I Proviviri ed i Revisori contabili che saranno eletti nelle prossime assemblee scadranno comunque con l'Assemblea Ordinaria del 2017

#### NORMA TRANSITORIA SUI VICE PRESIDENTI

In considerazione della cessazione anticipata del mandato di carica periodo 2009-2013 del Presidente di Confindustria Macerata, al fine di garantire il pieno raccordo operativo con la nuova Presidenza per definire gli importanti processi organizzativi per il rafforzamento della rappresentanza territoriale, nonché garantire la piena operatività del passaggio della durata delle cariche di vertice da mandato quadriennale a mandato triennale come previsto nel presente statuto, gli attuali Vice Presidenti potranno essere eventualmente rieletti per un ulteriore triennio di carica